



MINI-IMPIANTI IDROELETTRICI: si considerano mini - impianti idroelettrici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte idrica realizzate con sbarramenti di altezza superiore a ml 2 e pari o inferiore a ml 5, misurata come differenza tra la quota del pelo d'acqua libero a monte e quella del pelo d'acqua libero a valle.

AREE NON IDONEE E' preclusa l'installazione nelle aree non idonee così come precedentemente indicate per gli impianti idroelettrici.

ECCEZIONI Per la realizzazione di impianti in siti in cui preesistano opere, testimoniate dalla attuale presenza residuale di sbarramenti, di opere di presa, mulini, manufatti per alloggiamenti di turbine ecc..., non sono applicate le preclusioni relative alle aree non idonee a condizione che non si aumenti il rischio idraulico.

È consentita la realizzazione di mini-impianti idroelettrici nelle aree contigue e zone C e D previste dai piani dei parchi regionali, non ricomprese nei beni paesaggistici di cui all'art. 136 del D.Lgs.n. 42/2004.

MICRO-IMPIANTI IDROELETTRICI: si considerano micro - impianti idroelettrici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte idrica realizzate con sbarramenti di altezza pari o inferiore a ml 2, misurata come differenza tra la quota del pelo d'acqua libero a monte e quella del pelo d'acqua libero a valle.

AREE NON IDONEE E' preclusa l'installazione di nuovi micro - impianti idroelettrici nelle aree non idonee, definite secondo i criteri stabiliti all'Allegato 3, paragrafo 17, delle Linee Guida di cui al DM 10.09.2010, di seguito specificate:

- *tratti del reticolo idrografico mappati a **rischio idraulico con livelli di rischio R4 e R3** di cui ai vigenti Piani di Assetto Idrogeologico che insistono sul territorio regionale*
normativa di riferimento: D.Lgs. 152/2006 e D.P.C.M 10.11.2006;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di impianti è incongruente con gli obiettivi di salvaguardia dal rischio idraulico che la norma intende perseguire.

ECCEZIONI Per la realizzazione di impianti in siti in cui preesistano opere, testimoniate dalla attuale presenza residuale di sbarramenti, di opere di presa, mulini, manufatti per alloggiamenti di turbine ecc..., non sono applicate le preclusioni relative alle aree non idonee a condizione che non si aumenti il rischio idraulico.